



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 973 DEL 12/06/2025

**OGGETTO:** CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI CON L'UNIVERSITÀ VITA - SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso che:**

- con nota del 27 aprile 2023, prot. n. 27957, questa ASST ha comunicato all'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano la volontà di instaurare una collaborazione didattica con la scuola di specializzazione in urologia, previa stipula di apposita convenzione ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 382, per la messa a disposizione delle strutture, delle attrezzature e del personale afferenti alla SC Urologia in qualità di struttura complementare per le esigenze didattico formative della suddetta scuola di specializzazione;
- sono seguiti scambi di corrispondenza tra i competenti uffici dello stesso Ateneo e di questa ASST per definire la stipula dell'accordo ai sensi della normativa vigente, tenuto conto della convenzione sottoscritta con l'Università degli studi di Milano - Bicocca per le esigenze didattico formative della medesima scuola di specializzazione in urologia, nonché il testo convenzionale da sottoscrivere, come da documentazione agli atti, così da formalizzare la collaborazione dell'azienda alla formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del citato DPR 11 luglio 1980 n. 382 e, in particolare, alla formazione dei medici specialisti di cui al titolo VI del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368;

**Vista** la comunicazione del 12 maggio 2025, prot. ASST n. 33164, con la quale il citato Ateneo ha trasmesso la bozza della convenzione per disciplinare l'utilizzo della SC Urologia, quale struttura complementare per le esigenze didattico - formative della scuola di specializzazione in urologia;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- gli artt. 1 e 2 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture e attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DPCM 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in sanità" e, in particolare, il Titolo III "Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca", come modificato dalla l.r. 12 dicembre 2017 n. 33;
- il DM 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DI n. 68/2015";
- la nota MIUR del 7 novembre 2017, prot. n. 0182314, "Strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al DI 13.06.2017 n. 402";
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche e formative e di ricerca approvato con DGR n. XI/7437 del 30 novembre 2022;

**Considerato** che il direttore della SC Urologia ha confermato il proprio parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;

**Accertata** la possibilità di collaborare, ai sensi delle su menzionate disposizioni e coerentemente con la propria mission e la vision aziendale, alla formazione specialistica di giovani medici, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di cura e assistenza;

**Accertato**, altresì, che ricorrono i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l'utilizzo di

strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in urologia dell'Università Vita - Salute San Raffaele;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'adozione di alcun onere a carico del bilancio aziendale;

**Dato atto**, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

#### DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano la convenzione per l'utilizzo da parte della scuola di specializzazione in urologia dello stesso Ateneo delle strutture, delle attrezzature e del personale della SC Urologia – quale struttura complementare – a fini didattici integrativi, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
3. di dare atto, altresì, che la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

## **CONVENZIONE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA TRA UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE E ASST PAPA GIOVANNI XXIII**

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede legale in Milano, via Olgettina, 58 CAP 20132, codice fiscale 97187560152, partita IVA 13420850151, numero REA: MI – 1511742, nella persona del Consigliere Delegato, dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi (di seguito denominata “Università”)

### **E**

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1, CAP 24127, codice fiscale e partita IVA 04114370168, nella persona del direttore generale, dott. Francesco Locati, (di seguito denominata “ASST”)

di seguito nominate collettivamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”

### **PREMESSO**

- che l’Università ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla scuola di specializzazione in Urologia;
- che l’ASST ha interesse alla formazione di medici specializzandi iscritti alla scuola di specializzazione in Urologia dell’Università;
- che secondo quanto previsto dal DI 13 giugno 2017, n. 402, recante “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” “Nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio nazionale”;
- che secondo quanto indicato con nota MIUR del 7 novembre 2017, prot. n. 182314, è possibile stipulare convenzioni con strutture complementari, di specialità uguale a quella della struttura di sede purché la struttura complementare sia di cosiddetta chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale”;
- che il DI n. 402/2017 di cui sopra dispone, inoltre, che le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

L’ASST mette a disposizione dell’Università personale, spazi e attrezzature della SC Urologia in qualità di struttura complementare ai sensi del DI 13 giugno 2017, n. 402 per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla scuola di specializzazione in Urologia dell’Università.

## **Art. 2**

Le modalità, i contenuti e i tempi di frequenza delle strutture della SC Urologia da parte di medici iscritti alla scuola di specializzazione in Urologia dell'Università saranno concordati tra le parti, in rapporto ai piani formativi individuali dei medici in formazione specialistica, nonché alle normative e alle esigenze organizzative di ciascuna Parte.

Tutte le attività assistenziali che svolgeranno i medici in formazione specialistica avverranno sotto la responsabilità del direttore della SC Urologia.

Il direttore della SC Urologia presso la quale i medici in formazione specialistica espletano le attività assistenziali previste dal programma formativo avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare ai medici, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dagli stessi effettuati.

## **Art. 3**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ASST.

## **Art. 4**

L'ASST ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio l'ASST effettuerà la relativa denuncia/comunicazione a INAIL come previsto dalle normative vigenti.

## **Art. 5**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2007 n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano, inoltre, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'ASST si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del d.lgs. n. 81/08 (vedasi in particolare il comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs. n. 81/2008);
- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono quelle dell'ASST.

#### **Art. 6**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano, inoltre, l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali dei medici in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti si impegnano, anche, a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I medici in formazione specialistica potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento dell'attività professionalizzante e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito del periodo di formazione.

A tal fine i medici in formazione specialistica saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'ASST e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'ASST.

#### **Art. 7**

La presente convenzione entra in vigore dall'anno accademico 2023/2024 (1° novembre 2024) e ha la durata pari a quella della scuola di specializzazione (5 anni accademici) e, pertanto, fino al termine dell'anno accademico 2027/2028 (31 ottobre 2029), oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale atto, previa richiesta esplicita di una delle Parti e accordo fra le Parti stesse.

#### **Art. 8**

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 9**

Le Parti hanno facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato mediante posta certificata con preavviso di almeno tre mesi, salvo riduzione di detto preavviso a seguito di provvedimenti ministeriali o di altra amministrazione.

#### **Art. 10**

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Parte I della Tariffa, DPR 26 ottobre 1972 n.642, a carico dell'Università.

#### **Art. 11**

L'Università dichiara di essere a conoscenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottato dall'ASST e consultabile sul sito aziendale al link: <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-attivita-organizzazione-piao-2025-2027> e del codice di comportamento adottato dall'ASST, consultabile al link: <http://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento>.

L'ASST dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di essere a conoscenza del fatto che l'Università ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo e un codice etico ai sensi dello stesso d.lgs. n. 231/2001, consultabili al link <https://www.univr.it/ateneo/statuto-regolamenti>.

Le Parti si impegnano reciprocamente a fare sì che i propri dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati richiamati dal codice di comportamento e dal d.lgs. n. 231/2001.

#### **Art. 12**

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, le Parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro di Bergamo.

**Art. 13**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

**Art. 14**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione è stato interamente negoziato tra le stesse; pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE Il Consigliere Delegato  _____ (dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi)	ASST Papa Giovanni XXIII Il direttore generale  _____ (dott. Francesco Locati)
--	--

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 864/2025)

Oggetto: CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI CON L'UNIVERSITÀ VITA - SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 11/06/2025

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.864/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI CON L'UNIVERSITÀ VITA - SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---